

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965

(28^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ALBERTI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Interpretazione autentica della legge 21 giugno 1964, n. 465, concernente l'ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia » (813) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 378	385, 386
CASSINI, <i>relatore</i>		378, 385
MACCARRONE		382, 383
MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>		385, 386
PERRINO		381, 383
SAMEK LODOVICI		385, 386
SIMONUCCI		384
ZONCA		386

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	378
MACCARRONE	377
SAMEK LODOVICI	378
SIMONUCCI	378

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Alberti, Bonadies, Cassini, Criscuoli, D'Errico, Ferroni, Lorenzi, Maccarrone, Minella Molinari Angiola, Perrino, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Sellitti, Simonucci, Tomasucci, Zanardi, Zelioli Lanzini e Zonca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Tibaldi è sostituito dal senatore Masciale.

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

CRISCUOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale

MACCARRONE. Desidero chiarire che non concordo col Ministro circa la sua dichiarata incompetenza ad accogliere l'ordine del giorno, da me presentato nel corso

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

28ª SEDUTA (17 febbraio 1965)

della precedente seduta durante la discussione del disegno di legge n. 646, e che l'ho ritirato esclusivamente per un atto di deferenza verso la persona del Ministro stesso.

SAMEK LODOVICI. Pur non avendo potuto ascoltare l'intera lettura del processo verbale e non dubitando minimamente della sua completa fedeltà, vorrei pregare che fosse messo in rilievo quanto segue.

Una delle ragioni — direi anzi la ragione fondamentale — per cui ho proposto i miei emendamenti al disegno di legge n. 646, ritirandoli poi per aderire alla richiesta dell'onorevole Ministro, era proprio quella di eliminare la data del 31 dicembre 1952, che nel disegno di legge originario costituiva il limite massimo per poter fruire dei benefici previsti, considerando tale data assolutamente incongrua, in quanto esclude un quantità di sanitari, ed in particolare gli ufficiali sanitari, che il disegno di legge intende invece favorire.

SIMONUCCI. Volevo aggiungere a quanto ha detto il collega Macarrone che varrebbe la pena di precisare, dal punto di vista regolamentare, se si possa riconoscere ad un Ministro o ad un Sottosegretario di Stato la facoltà di dichiarare o meno la propria competenza in merito agli ordini del giorno che vengono presentati.

Ora, per quanto il Regolamento non sia esplicito in materia, ritengo si possa affermare che, quando si discute in sede deliberante, il Ministro non è più soltanto il titolare di un determinato Dicastero, ma anche il rappresentante del Governo; e quindi ogni argomento sottoposto al suo giudizio ed alla sua attenzione è come se venisse sottoposto in pratica al giudizio ed all'attenzione del Governo, per cui è inammissibile che egli dichiari la propria incompetenza.

PRESDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Macarrone ed altri: « Interpretazione autentica della legge 21 giugno 1964, n. 465, concernente l'ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia » (813)

PRESDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Macarrone, Cassese, Minella Molinari Angiola, Scotti, Simonucci, Tomasucci e Zanardi: « Interpretazione autentica della legge 21 giugno 1964, n. 465, concernente l'ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1964, n. 465, non si applicano ai concorsi previsti dall'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e, in ogni caso, a quei concorsi per i quali è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

CASSINI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il disegno di legge in esame vuole dare un'interpretazione autentica alla legge 21 giugno 1964, n. 465, il cui articolo unico stabilisce testualmente: « Ad ogni concorso, ufficio o impiego, per l'accesso al quale sia prescritto dalle vigenti norme di legge o di regolamento il possesso della già denominata laurea in chimica e farmacia sono altresì ammessi i laureati in farmacia ».

Ad un esame superficiale la legge potrebbe apparire oltremodo chiara, e tale da non prestarsi ad interpretazioni diverse; ma la realtà è un'altra. Ho creduto necessario, prima di affrontare la discussione del disegno di legge, accertare l'ordinamento degli studi universitari dell'epoca anteriore all'emanazione

zione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, e successivamente.

Prima di quella data l'ordinamento stabiliva la laurea in chimica, quella in chimica-farmacia oltre il diploma in farmacia, che abilitarono all'esercizio professionale sino al 31 dicembre 1925. Per l'abilitazione, successivamente, si richiese l'esame di Stato corrispondente.

Dopo il 28 novembre 1935 l'ordinamento degli studi universitari così dispose:

- a) laurea in chimica;
- b) laurea in chimica industriale;
- c) laurea in farmacia;
- d) diploma in farmacia.

Non si può affermare che l'attuale laurea in farmacia abbia sostituito il diploma in farmacia, perchè attualmente, per le informazioni che ho assunto alla Facoltà di farmacia di Roma, il corso di studi che permette il conseguimento del diploma in farmacia di fatto non esiste; però, ancora nel 1955, nella legislazione universitaria, era contemplato un ordinamento didattico che comprendeva tale diploma, con un corso di studi della durata di tre anni, comprensivo di quello della pratica, con insegnamento di sette materie fondamentali obbligatorie e sette complementari, tra le quali ultime, due, a scelta, pure obbligatorie.

È importante rilevare che, sempre con la legislazione sanitaria del 1955, le lauree avevano soltanto valore di qualifica accademica. Per ottenere l'abilitazione all'esercizio professionale occorre l'esame di Stato, per l'ammissione al quale bisognava avere conseguita la laurea o il diploma corrispondenti. Quindi, dopo il 1935, per l'esercizio della professione di chimico occorre la laurea in chimica, per l'esercizio della professione di farmacista la laurea o il diploma in farmacia.

Alla luce delle disposizioni dell'ordinamento didattico vigente, dopo il 1935, non si può neanche affermare giuridicamente che la laurea in farmacia abbia sostituito la laurea in chimica e farmacia. Ciò è provato anche dalla durata del corso degli studi, che per la laurea in chimica e farmacia, prima del

1935, — quando la scienza aveva un sviluppo minore — era di cinque anni, mentre, nel periodo successivo al 1935, la laurea in farmacia prevedeva un corso di studi di soli quattro anni.

Altro dato di fatto preciso, assoluto, documentato, accertato non solo presso la Facoltà di chimica, ma anche presso quella di farmacia, nell'Università di Roma, è che la laurea in chimica e farmacia, precedentemente al 28 novembre 1935, dava la possibilità di presentarsi all'esame per l'esercizio della professione sia di chimico che di farmacista; mentre invece la laurea in farmacia, posteriormente a quella data, ha dato e dà la possibilità di esercitare solo la professione di farmacista.

La comparazione degli studi può avere importanza; ma è un'importanza relativa, non decisiva, ai fini dell'approvazione del disegno di legge. Si può semplicemente constatare anche che la laurea in chimica presupponeva un corso di studio della durata di quattro anni prima del 1935, mentre oggi ha la durata di cinque anni; laddove la laurea in chimica e farmacia, prima di quella data, presupponeva un corso di cinque anni, oggi quella in farmacia richiede quattro anni di studi. Ciò dimostra che la durata di ambedue i corsi di laurea è stata aggiornata, adeguata ad una maggior volontà di preparazione culturale e professionale, anche in rapporto al progresso della scienza.

A questo punto possiamo entrare nel merito del disegno di legge. Io ho esaminato il resoconto della discussione avvenuta in seno alla XIV Commissione igiene e sanità della Camera dei deputati, che ha portato all'approvazione dell'articolo unico della legge 21 giugno 1964, n. 465. L'onorevole Barbieri, relatore, nella sua relazione non ha mancato di esprimere delle perplessità circa l'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, che si riferisce ai concorsi per i laboratori provinciali di igiene e profilassi. Egli osservava infatti che si tratta di concorsi in cui, oltre ai titoli, sono richieste prove di esame destinate a dimostrare le approfondite cognizioni dei concorrenti nel campo della chimica analitica, di quella organica, della fisica e

via dicendo. Questo rilievo attenuava le sue perplessità in merito.

Ora i proponenti del disegno di legge al nostro esame, nell'articolo unico, affermano, in modo categorico, che le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1964, n. 465, non si possono applicare ai concorsi previsti dall'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934; e che, in ogni caso, non si applicano ai concorsi per i quali è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

Orbene, vediamo innanzi tutto la sostanza in riferimento all'argomento contenuto nel disegno di legge in discussione, al fine di accertarne l'opportunità; poi esamineremo se la legge 21 giugno 1964 può dare adito ad interpretazioni diverse.

Il regio decreto con il quale veniva approvato il testo unico delle leggi sanitarie si compone di 394 articoli. L'articolo 83 recita come segue: « Il laboratorio provinciale è costituito di due reparti, l'uno medico micrografico con annesso servizio di accertamento diagnostico per le malattie infettive e sociali e l'altro clinico... »

Questo articolo è categorico circa la costituzione dei laboratori provinciali in due reparti, chiaramente designati, medico-micrografico e chimico.

L'articolo 85 dello stesso testo unico inizia così: « Possono partecipare ad essi (cioè ai concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali) secondo le rispettive specialità... ». (Orbene, le specialità sono soltanto due: quella di medico-micrografico e quella di chimico) « coloro che sono muniti della laurea in medicina o chirurgia o della laurea in chimica o in chimica e farmacia e sono abilitati all'esercizio della professione ».

Altro punto tassativo dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie riguarda l'abilitazione all'esercizio della professione. Per le due specialità di medico chirurgo e di chimico, corrispondenti ai due reparti dei laboratori provinciali, i tre tipi di laurea indicati nell'articolo 85 consentono la facoltà di sostenere l'esame di Stato per ottenere l'esercizio alla professione di medico chirurgo o di chimico.

La legge 21 giugno 1964, n. 465, ammette — è vero — i laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati a coloro che possedevano la già denominata laurea in chimica e farmacia, ma gli attuali laureati in farmacia non possono presentarsi per sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di chimico, in quanto l'attuale laurea in farmacia dà adito soltanto a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio di farmacista. In tal modo, in sostanza, gli attuali laureati in farmacia, non potendo presentare ai concorsi per i laboratori provinciali il documento comprovante l'abilitazione all'esercizio di chimico, ne restano esclusi, e così pure non possono essere ammessi a tutti gli altri concorsi per i quali si richiede l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

Cerchiamo ora di rispondere al secondo quesito che ci siamo posto e che è il seguente: consente la legge 21 giugno 1964, n. 465, interpretazione diversa?

Dico francamente che questa legge, ad un esame non approfondito, potrebbe apparire chiara, anzi tassativa. Essa dice *sic et simpliciter*: « Ad ogni concorso, ufficio e impiego per l'accesso al quale sia prescritto... il possesso della già denominata " laurea in chimica e farmacia ", sono altresì ammessi i laureati in farmacia ».

Se detta legge fosse applicabile in tutti i casi, cioè in tutti i tipi di concorso, di ufficio ed impiego, il contrasto con quanto abbiamo sostenuto per il personale dei laboratori provinciali sarebbe evidente. Però ciò che è decisivo per poter affermare che la legge 21 giugno 1964, n. 465, consente interpretazione diversa, o meglio una interpretazione limitativa, è il fatto che la legge parla soltanto di lauree per cui è richiesto solo il superamento di un determinato numero di esami e dell'esame di laurea, mentre non accenna affatto all'abilitazione all'esercizio professionale per cui si richiede anche un altro esame e, cioè, quello di Stato.

L'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie, invece, cita la richiesta anche dell'abilitazione all'esercizio professionale.

In altre parole, la legge è valida per i concorsi, uffici ed impieghi, per cui è richiesto

il solo possesso della laurea; non può esserlo in tutti i casi in cui, oltre al titolo di laurea, si richiede anche il corrispondente titolo che abilita all'esercizio professionale.

È valida inoltre per tutti i casi in cui si esige, oltre alla laurea in farmacia, la abilitazione all'esercizio professionale di farmacista in quanto conseguibile o conseguita.

Onorevoli senatori, vi invito a voler considerare attentamente quanto ho riferito circa i quesiti che ho posto. La risposta che a questi ho dato giustifica pienamente la presentazione del disegno di legge n. 813, che vuole stabilire entro quali limiti la legge 21 giugno 1964, n. 465, è applicabile e, comunque, precisare che essa non può essere invocata in tutti i casi in cui è richiesta, con la sola laurea in farmacia, l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

Sono pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame nella forma disposta dal suo articolo unico, in quanto queste norme si rendono indispensabili per evitare errori gravi nell'ammissione a pubblici concorsi, uffici ed impieghi, ed anche per evitare eventuali ricorsi lunghi e costosi in caso di errori per interpretazione superficiale ed inesatta della legge 21 giugno 1964, n. 465.

Ritengo, infine, opportuno aggiungere che non è esatto quanto sostengono alcuni esponenti della categoria dei laureati in chimica secondo i quali la legge di cui sopra ha recato loro danno; ciò che può invece recare loro effettivamente danno è soltanto l'inesatta interpretazione della legge stessa.

P E R R I N O . Dico subito che sono laureato in chimica e farmacia, che ho sostenuto due esami di Stato in queste materie, che ho per un certo periodo della mia vita esercitato sia l'attività di chimico che quella di farmacista. Mi sembra quindi di trovarmi nella posizione più equilibrata per poter intervenire in merito a questo provvedimento.

Ritengo innanzi tutto, onorevoli colleghi, che il vero significato della legge 21 giugno 1964, n. 465, sia stato — in qualche modo — travisato e distorto; con essa infatti non si è inteso creare una piena equipollenza — ed al riguardo credo che l'onorevole relatore sia

incorso in un errore — della laurea in chimica con quella in farmacia, ma piuttosto venire incontro alle giuste aspirazioni di quei laureati in farmacia che, di fatto, a causa della carenza di chimici, svolgono da anni mansioni che spetterebbero a questi ultimi.

I proponenti della legge precitata si trovarono infatti di fronte a questa realtà: che molti laboratori provinciali di igiene e profilassi, trovandosi in difficoltà nel reperire i chimici necessari ad assicurare il funzionamento dei loro reparti, dovevano giovare della collaborazione dei farmacisti i quali, dopo un certo numero di anni, era comprensibile che attendessero un riconoscimento dei servizi che erano chiamati a disimpegnare.

Colla legge 21 giugno 1964, n. 465, si intendeva perciò in sostanza riconoscere una situazione di fatto esistente in molti laboratori provinciali.

Per quel che riguarda i farmacisti va notato inoltre che essi ora non sono più diplomati, ma laureati in farmacia, in quanto questa Facoltà esiste ormai presso tutte le Università, per cui il diploma in farmacia, anche se esiste ancora sulla carta, ha perso molta della sua antica importanza e non suscita più alcun interesse nei giovani.

Come ho già detto, la legge 21 giugno 1964, n. 465, interessa soprattutto i laboratori provinciali di igiene e profilassi la cui importanza e mole di lavoro sono oggi assai aumentate soprattutto in seguito alla campagna intrapresa — e dobbiamo darne atto al Ministro della sanità con soddisfazione — contro le sofisticazioni alimentari. Le squadre del NAS, infatti, raccolgono continuamente campionature di prodotti da sottoporre ad analisi le quali, se non vengono eseguite presso il laboratorio dell'Istituto superiore di sanità, sono affidate ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, sezione chimica. Tali laboratori devono perciò essere attrezzati adeguatamente e disporre di personale in grado di eseguire tali analisi di carattere prevalentemente bromatologico e tossicologico.

Hanno dunque i farmacisti, che per il 90 per cento dei casi assolvono a questi compiti, la capacità e la preparazione necessarie?

Esaminando il programma di studi della Facoltà di farmacia, dopo la riforma, si rileva come esso sia stato profondamente rimaneggiato, come anche quello della Facoltà di chimica che, attorno al 1927-28, ha assunto un indirizzo più moderno.

La scoperta infatti della dissociabilità dell'atomo, in base agli studi di vari eminenti scienziati, ha convogliato lo studio della chimica su basi chimico-fisiche.

E parallelamente anche gli studi della Facoltà di farmacia sono stati ampiamente rivisti per cui, effettivamente, oggi i laureati in questa materia hanno una preparazione, per quanto riguarda certe analisi chimiche, del tutto sufficiente e completa.

A dimostrazione di quanto sostengo mi sono munito di alcuni pareri espressi al riguardo da emeriti professori come il Musajo, dell'Università di Padova, il Runti, dell'Università di Trieste, il Gandini, dell'Università di Genova, il Pappi, dell'Università di Torino, i quali sono tutti d'accordo nel sostenere che le analisi bromatologiche possono essere eseguite indifferentemente da chimici e da farmacisti, perchè gli uni e gli altri hanno la stessa preparazione in materia.

In realtà, mentre il chimico ha una preparazione di base che gli permette di spaziare in campi più vasti, il farmacista dal canto suo è particolarmente ferrato in bromatologia e tossicologia, il che è essenziale per eseguire le analisi che ci interessano.

Ho visitato recentemente alcune farmacie ospedaliere, tra cui quella dell'Ospedale maggiore di Milano che dispone di 15 farmacisti laureati e dove, in base alla legge del 1938, si eseguono tutte le analisi e preparazioni chimico-farmaceutiche di laboratorio con relativa illustrazione scritta. In essa, vengono anche eseguiti i controlli su tutto il materiale e gli alimenti che l'Ospedale acquista, e che sono necessari al suo funzionamento. Come amministratore ospedaliero posso aggiungere che quando il laboratorio della farmacia di un ospedale non è in grado di eseguire certe analisi, le invia ad un altro laboratorio della provincia meglio attrezzato.

In questi laboratori della provincia si fanno dunque analisi merceologiche, bromatolo-

giche o tossicologiche, che il farmacista — ripeto — è in condizioni di eseguire e che già esegue. Ora vogliamo tener conto della situazione *de facto* oppure ritornare all'antico ed abbandonare tutti questi professionisti, ai quali resterebbero ben scarse prospettive professionali? Vi è poi anche una altra questione: noi abbiamo approvato la legge 21 giugno 1964, n. 465 e, il giorno dopo, vi è stata una levata di scudi — in certo modo giustificata — da parte della Federazione degli Ordini dei chimici; è stata inoltre, nella seduta successiva a quella in cui era stato approvato il provvedimento stesso e quindi troppo tardi, sollevata da parte di un nostro collega analoga obiezione. A questo punto, il provvedimento in esame, sotto la specie dell'interpretazione, annulla completamente quanto è stato fatto; ma è inutile affermare che i farmacisti, in quanto iscritti all'Ordine dei chimici e cioè in quanto abilitati all'esercizio di tale professione, possono concorrere ai posti riservati ai laureati in chimica e farmacia, poichè i farmacisti, non possedendo tale abilitazione, vengono automaticamente esclusi. D'altro lato, se i farmacisti stessi avessero l'abilitazione a chimico, concorrerebbero come tali e non come farmacisti. Io mi domando se una legge che è stata approvata almeno sei mesi fa debba essere, con il pretesto dell'interpretazione autentica, tenuta in non cale. Queste sono le considerazioni che sottopongo all'esame dei colleghi.

M A C C A R R O N E . Premetto che prendo la parola come cittadino in possesso dei diritti elettorali attivi e passivi, e che come tale mi trovo a legiferare, ma senza avere dietro di me bagagli di nessun genere, fornito semplicemente del mandato elettorale.

Do atto ai colleghi che sono intervenuti nella discussione della pertinenza delle argomentazioni da loro addotte. Il senatore Cassini ha svolto una relazione pregevole e, come è suo costume, precisa e minuziosa. Il collega Perrino si è, secondo me, creato un bersaglio arbitrario, ha stabilito una traiettoria altrettanto arbitraria ed ha pronunciato un discorso che non ha nulla a che

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)28^a SEDUTA (17 febbraio 1965)

vedere con l'oggetto in discussione. Noi non ci troviamo infatti di fronte alla riforma nè dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie nè del regio decreto 4 giugno 1938 agli articoli 117, 118, 119, ma semplicemente ad un provvedimento il quale dovrebbe consentire ai laureati in farmacia l'accesso ai concorsi e agli uffici pubblici, per i quali l'ordinamento precedente richiedeva la laurea in chimica e farmacia.

Tutte le considerazioni del collega Perrino, pur essendo dettate dalla logica e dal buon senso, vanno fatte in altra sede. Possiamo ammettere, in tesi, che i farmacisti abbiano la competenza tecnica e la preparazione culturale per eseguire un lavoro che attualmente viene eseguito dai chimici? Non ho alcuna difficoltà ad ammetterlo; come non ho difficoltà ad ammettere che molti medici, che hanno fatto un lungo tirocinio, ad esempio, in laboratori d'igiene e che non sanno nulla del fremito vocale-tattile o di cose analoghe, ad un esame di chimica analitica probabilmente facciamo miglior figura dei chimici industriali o dei chimici biologi, proprio per i molti anni passati dinanzi ad un banco di analisi o ad una bilancia di precisione. Con tutto questo però il nostro ordinamento non può consentire a chi possiede questa preparazione culturale, autodidattica o procurata attraverso altra via, di esercitare una professione.

PERRINO. Non si tratta di una preparazione autodidattica!

MACCARRONE. L'ordinamento delle professioni è regolato rigorosamente da una legge distinta da quella sull'ordinamento degli studi; tanto è vero che per esercitare le professioni occorre sostenere l'esame di Stato, principio questo confermato anche in sede costituzionale. Quindi i ragionamenti di ordine pratico e le situazioni di fatto createsi arbitrariamente, e quasi sempre a seguito di favoritismi, nei laboratori provinciali o in altri settori, dove sono stati occupati da farmacisti o da laureati in biologia posti riservati a chimici o a medici, non ci interessano in questa sede. Possono invece interessare l'Amministrazione pubblica e, in particolare, l'Esecu-

tivo: se quindi l'Esecutivo ritiene che la situazione sia tale da richiedere modificazioni degli articoli dall'83 al 90 del testo unico delle leggi sanitarie, l'Esecutivo provveda; se il collega Perrino ritiene che questa debba essere la linea legislativa da proporre all'11^a Commissione, la proponga, ma non è possibile introdurre nella legislazione italiana una norma che sovverte non una sola legge, ma un intero ordinamento e per di più di soppiatto. Se la legge 21 giugno 1964, n. 465, da noi approvata a suo tempo, fosse infatti interpretata nel senso da lui indicato, si verificherebbe proprio un tale sovvertimento.

Questo è il punto sostanziale. Noi non vogliamo negare, proponendo la nostra interpretazione autentica alla legge predetta, l'importanza e la validità degli studi seguiti dai laureati in farmacia nè la possibilità che essi disimpegnino anche determinate attività spettanti a rigore ai chimici: vogliamo solo stabilire che la legge citata, là ove dichiara essere possibile sostituire come titolo di ammissione ai concorsi la vecchia laurea in chimica e farmacia con la nuova in farmacia, non può consentire a questo personale l'esercizio della professione di chimico. Per esercitare tale professione occorrono infatti determinati requisiti e, in particolare, oltre all'esame di Stato, per i laureati in chimica e farmacia è necessario aver sostenuto anche gli esami di fisica, di chimica generale e organica, chimica-fisica e chimica analitica, materie non obbligatorie nemmeno per la vecchia laurea in chimica e farmacia. Non a caso si è rifiutata, in Italia, l'iscrizione all'Albo dei chimici a persone le quali, pur essendo in possesso della laurea in chimica e farmacia, non avevano sostenuto quegli esami.

Questa è la realtà. Se poi vogliamo provvedere a regolare quella situazione di fatto dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, prospettata dal senatore Perrino, allora dobbiamo seguire un'altra strada che non quella della legge a cui cerchiamo ora di dare una interpretazione autentica; perchè, come il relatore ci ha ricordato, perplessità affiorarono già in sede di relazione alla legge 21 giugno 1964, n. 465, e furono

superate escludendo la possibilità di applicare il nuovo provvedimento all'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie.

Del resto, onorevoli colleghi, mi pongo una domanda. Si parla di tossicologia e bromatologia: ora, a parte il posto che queste materie occupano nell'ordinamento degli studi, anche per l'attuale laurea in farmacia, possiamo consentire, con una legge del tipo della n. 465, ad una farmacia di accedere, ad esempio, al posto di dirigente dei laboratori metallografici delle Ferrovie dello Stato, quando sappiamo benissimo che egli non può effettuare, con la tecnica della analisi tossicologica o bromatologica, l'esame dei metalli per accertare la loro corrispondenza ai capitoli contrattuali delle Ferrovie dello Stato che vengono normalmente eseguiti in questi laboratori? È chiaro che per questo tipo di funzioni e relativo concorso, per cui la legge richiede l'abilitazione alla professione di chimico, la laurea in farmacia non può essere considerata titolo sufficiente.

Ciò non esclude affatto che vi possano essere delle modifiche, in sede di regolamento, alle disposizioni interne delle Amministrazioni e che nei bandi di concorso si possa prevedere l'ammissibilità agli stessi, nei casi in cui la legge non lo escluda tassativamente, degli abilitati alla professione di farmacista. Nella situazione prospettata dal collega Perrino, per quello che riguarda i laboratori provinciali, si ricordi che la Giunta provinciale amministrativa non può, nella maniera più assoluta, stabilire nel regolamento i titoli e le modalità di esecuzione dei concorsi per l'ammissione ai laboratori provinciali poiché tutta questa materia, compresa la composizione delle Commissioni giudicatrici, non è affidata alla potestà regolamentare interna della Provincia, ma è stabilita per legge.

Questa è la realtà; e questo è il motivo per cui desideriamo non creare né illusioni né aspettative né possibilità di interpretazioni arbitrarie e soprattutto evitare un lungo e pesante contenzioso a coloro che eventualmente vedessero contestata la loro ammissione ai concorsi o che volessero essi stessi contestarla sulla base di una legge

che, come il collega Perrino ci ha dimostrato, può prestarsi ad interpretazioni non corrispondenti alla volontà del legislatore.

Abbiamo pertanto voluto invitare l'11^a Commissione, che ci auguriamo si dimostri come sempre sensibile, precisa e scrupolosa, a precisare tale volontà, nel senso che la laurea in farmacia può sostituire la vecchia laurea in chimica e farmacia, ma solo nei casi in cui l'Amministrazione che bandisce il concorso non si trovi per legge vincolata dalla necessità di una contemporanea presentazione del titolo di abilitazione alla professione di chimico.

Questa, onorevoli senatori, è dunque la portata del provvedimento in esame, portata estremamente limitata, che non entra nel merito delle capacità e possibilità di impiego dei farmacisti e che non vuole affatto considerare situazioni particolari di questo o di quell'altro ramo della Pubblica Amministrazione.

Colle norme in esame si intende semplicemente indicare un'interpretazione corretta della legge 21 giugno 1964, n. 465, che, lasciando intatto tutto l'altro ordinamento positivo, consente semplicemente la sostituzione del titolo di studio « laurea in chimica farmacia » non più rilasciato dalle Università, con il titolo di studio « laurea in farmacia ».

S I M O N U C C I. Dopo quanto detto dal senatore Maccarrone mi chiedo se la denominazione di « interpretazione autentica » che figura nel titolo del disegno di legge sia esatta o se non si tratti, piuttosto, di una vera e propria modifica della legge 21 giugno 1964, n. 465.

Mi sembra inoltre che tale legge disponga in modo esplicito che i laureati in farmacia possono partecipare a quei particolari concorsi anche senza avere la laurea o l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico; a mio avviso, si potrebbe raggiungere lo stesso scopo che si prefigge il senatore Maccarrone modificando l'articolo unico della legge del 1964 aggiungendovi, alla fine, le parole: « sono ammessi anche i laureati in farmacia, purché non sia esplicitamente richiesta l'abilitazione all'esercizio della pro-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

28ª SEDUTA (17 febbraio 1965)

fessione di chimico ». In tal modo, verrebbe precisato il pensiero dei proponenti di quella legge e non potrebbero più sorgere dubbi interpretativi.

M A R I O T T I, *Ministro della sanità*. A mio avviso, onorevoli senatori, il relatore senatore Cassini è stato quanto mai chiaro nella sua esposizione e credo che, sull'argomento, non dovrebbe più sussistere alcun dubbio. Pertanto, associandomi alle sue conclusioni, non posso che dichiararmi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

S A M E K L O D O V I C I. Pregherei il signor Presidente di farci conoscere i pareri espressi, in merito a questo provvedimento, dalla 1ª e dalla 6ª Commissione.

P R E S I D E N T E. Queste due Commissioni non ci hanno fatto pervenire entro i termini regolamentari alcun parere.

S A M E K L O D O V I C I. Effettivamente, la discussione è stata esauriente e le ragioni addotte dal proponente del provvedimento sono state illuminanti; tuttavia, non posso non nascondermi qualche preoccupazione circa la situazione di fatto illustrataci con tanta competenza dal senatore Perrino.

«Mi domando quindi se, stante questo stato di cose, non convenga sentire i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore della sanità in modo da poter deliberare poi in merito in piena coscienza.

C A S S I N I, *relatore*. Con viva soddisfazione prendo atto del giudizio favorevole espresso dall'onorevole Ministro sul disegno di legge in esame. Ma, indipendentemente dal consenso del Governo, ritengo che sia doveroso — da parte mia — rispondere alle osservazioni fatte, dopo la mia relazione, dai senatori Perrino, Maccarrone e Simonucci.

Il senatore Perrino ha affermato nel suo intervento che la legge 21 giugno 1964, numero 465, si è resa necessaria per andare

incontro alle giuste aspirazioni di quei laureati in farmacia che, di fatto, a causa della carenza di chimici, da anni svolgono mansioni che a rigore spetterebbero a questi ultimi. Ebbene, mi pare che questa non sia una buona ragione, in quanto — a mio avviso — la legge del giugno 1964 si è resa necessaria per colmare una lacuna riguardante la partecipazione ai concorsi dei laureati in farmacia. Sono d'accordo che quelle norme potevano essere meglio formulate, ma questo scopo che ho segnalato era il solo che si riprometteva la legge anzidetta.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Simonucci di modificare la legge 21 giugno 1964, n. 465, debbo dire che ora noi vogliamo arrivare solamente all'esatta interpretazione di detta legge. Ciò non esclude eventuali modifiche o riforme o cambiamenti; per ora si tratta solo di impedire una interpretazione inesatta e niente altro. Mi pare inoltre che quanto ha detto il senatore Perrino non sia affatto determinante. Riconosco che, in alcuni campi, come, per esempio, in tossicologia e bromatologia, un laureato in farmacia possa essere anche più competente di un laureato in chimica; ma non è assolutamente possibile una comparazione fra le due lauree perchè, in alcune circostanze, il laureato in chimica non può essere assolutamente sostituito dal laureato in farmacia. Pertanto riconfermo il mio punto di vista.

M A R I O T T I, *Ministro della sanità*. Pensavo di rimettermi alla volontà della Commissione dopo le considerazioni dell'onorevole relatore, ma poichè pare che, per questo disegno di legge, si vogliano chiedere i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore della sanità, mi vedo costretto ad intervenire.

Non dimentichiamo che una tendenza di fondo che si viene manifestando in forma sempre più chiara nella nostra società è la specializzazione professionale, per cui una compenetrazione delle specifiche competenze, come del resto una non sufficiente caratterizzazione di singoli piani di studio, porta solo ad equivoci e scontri fra le varie cate-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

28ª SEDUTA (17 febbraio 1965)

gorie, situazione questa a cui bisogna por fine. Cito, fra gli altri, l'esempio dei medici ospedalieri che non dovrebbero assolutamente essere dei cattedratici; del pari, per quanto riguarda i chimici, non è giusto che essi, dopo aver compiuto cinque anni di studio, sostenuto 30 esami piuttosto gravosi e superato infine un esame di Stato, debbano trovarsi danneggiati, domani, da un'inflazione di laureati in farmacia che potrebbe anzi pregiudicare lo sviluppo della professione del chimico.

Che nei laboratori provinciali d'igiene e profilassi vi siano dei farmacisti che dimostrano la stessa capacità e svolgono funzioni proprie dei chimici, è un dato di fatto, ma si potrebbe ovviare a questa situazione concedendo ai laureati in chimica un'indennità professionale adeguata, così da far affluire a questi laboratori quei chimici che ora si volgono verso l'industria.

Comunque sono favorevole all'interpretazione autentica di questa legge, nel senso che coloro che hanno conseguito la vecchia laurea in chimica e farmacia possono essere abilitati alla professione di chimico; tanto più che con una nuova legge che, quanto prima, sottoporrà all'esame del Consiglio dei ministri e poi alla Commissione, anche ai farmacisti si offriranno più ampie possibilità di lavoro.

ZONCA. Volevo dire, in aderenza alle dichiarazioni del senatore Maccarrone, che è opportuno difendere la figura del chimico puro, anche perchè, in Italia, fino a non molti anni fa, il laureato in chimica, a differenza di quanto avveniva in altre Nazioni, era in genere sottovalutato. A Bergamo, tanto per citare un esempio, c'è una scuola per periti chimici i quali erano per lo più preferiti ai laureati in chimica, perchè potevano essere pagati di meno, cosicchè, per molti anni, l'incidentivo per gli studenti a laurearsi in questa

materia è andato sempre più affievolendosi appunto per la difficoltà di trovare una adeguata sistemazione presso l'industria che, solo ora, comincia a prendere in considerazione la laurea in chimica e le relative specializzazioni. Sono quindi favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

SAMEK LODOVICI. Desidero precisare che, come ho già detto, l'articolo unico del disegno di legge in esame appare già di per sé sufficientemente chiaro; se ciò non bastasse, la relazione del senatore Casini e l'intervento del proponente, senatore Maccarrone, lo hanno ulteriormente illustrato. Tuttavia, date le divergenze manifestatesi in seno alla Commissione e per maggior rispetto verso la Camera dei deputati, avevo proposto che il provvedimento fosse sottoposto al Consiglio superiore della pubblica istruzione e al Consiglio superiore della sanità per averne un parere più vincolante. Se a questa mia richiesta non si dovesse accedere, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Non accedo alla sua richiesta proprio per la grande considerazione che ho della sua capacità di giudizio e di quella della Commissione tutta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari